

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1238 del 29/04/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA SAFIM SPA (Imp. v. LIVINGSTONE N. 6/20/24) MODENA. Rif. Prot. SUAP n. 164570/2015/168 del Comune di Modena. Rif. Prat. SINADOC 4358/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1280 del 28/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di MODENA
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventinove APRILE 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di MODENA, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA **SAFIM SPA (Imp. v. LIVINGSTONE N. 6/20/24) MODENA.**

Rif. Prot. SUAP n. 164570/2015/168 del Comune di Modena.

Rif. Prat. SINADOC 4358/2016.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 23/11/2015 la Ditta SAFIM SPA, avente sede legale in comune di Modena, v. Livingstone n. 6, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Modena, v. Livingstone n. 6/20/24, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti con prot. n. 102960/9.13 in data 30/11/2015;

La domanda è stata perfezionata con le integrazioni volontarie assunte agli atti di ARPAE (SAC di Modena) in data 14/1/2016 con prot. n. 542;

L'impianto di cui sopra effettua l'attività di costruzioni di sistemi di frenatura idraulica (officina meccanica di precisione);

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione generale emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria e Impatto Acustico, rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione n. 215 del 14/4/2015;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale sopra citata, il richiedente dichiara <che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / certificazione elencata nell'allegato "Dati generali impianto">, si provvede d'ufficio ad integrare nell'aggiornamento della vigente A.U.A. l'allegato Acqua senza apportarvi variazioni sostanziali.

Sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area Centro-Modena, prot. n. 3279 del 216/2/2016;
- parere favorevole relativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico espresso dal Comune di Modena con prot. n. 29576/2016.

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di modificare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli articoli 3 e 6 del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta SAFIM SPA per l'impianto ubicato in comune di Modena, V. Livingstone n. 6/20/24, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 215 del 14/4/2015 dalla data di messa a regime degli impianti modificati o aggiunti;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06.

- Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 28/4/2016 con scadenza al 28/4/2031;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Modena;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Modena
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Modena

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico di Modena, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta SAFIM S.P.A. (IMP. V. LIVINGSTONE 6/20/24) – MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque reflue industriali nella pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N° 286/2005";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;

B- PARTE DESCRITTIVA

La ditta SAFIM SPA svolgente attività di fabbricazione di componenti idraulici, è autorizzata per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura derivanti dagli impianti ubicati in comune di Modena, v. Livingstone n. 6/20/24, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determina della Provincia di Modena n. 215, prot. n. 38790 del 14/4/2015, per la seguente configurazione:

- Le acque reflue generate nel corso delle varie fasi di produzione (lavatrice lava pezzi, burattatura, compressore) sono conferite a ditte autorizzate e smaltite come rifiuto;

- le acque reflue derivanti dal controlavaggio degli addolcitori – denitrificatori recapitano tal quali nel Rio San Geminiano considerato estensione della pubblica fognatura;

ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/2006 e del Regolamento ATO 4 del servizio Idrico Integrato, le acque reflue prodotte dalle operazioni di controlavaggio di cui sopra sono classificabili come "acque reflue industriali";

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici, previo trattamento con fossa biologica, confluiscono anch'esse nella pubblica fognatura;

- le acque meteoriche sono raccolte tramite condotta dedicata e sono recapitate al Rio San Geminiano considerato estensione della pubblica fognatura;

- sono stati predisposti due disoleatori per prevenire sversamenti accidentali sia dall'area interna che da quella esterna al capannone;

- l'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Non essendo intervenute modifiche, relativamente agli scarichi idrici, rispetto alla condizione già autorizzata con Determina AUA n. 215 del 14/4/2015 si provvede ad integrare nel presente Allegato Acqua il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata.

D – PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta SAFIM SPA, per l'impianto ubicato a Modena, via Livingstone 6/20/24, a scaricare nel Rio San Geminiano, considerato estensione della pubblica fognatura, le acque reflue industriali derivanti dall'attività di fabbricazione di componenti idraulici;

1) lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/2006 per lo scarico in fognatura, fatta eccezione per il parametro "Cloruri" per il quale il limite da rispettare è di 25.000 mg/l;

2) i valori limite di cui al punto 2 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento;

3) il pozzetto di prelievo campioni posto a monte del punto di scarico nella pubblica fognatura dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo;

4) a cura del titolare della Autorizzazione Unica Ambientale dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di produzione;

5) è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'art. 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;

6) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato ARIA

Ditta SAFIM spa (Imp. Via LIVINGSTONE n. 6-20-24) – MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Modifica Adesione all'Autorizzazione Generale alle Emissioni in Atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 272, punto 3 del citato Decreto Legislativo prevede che il gestore di impianti e attività in deroga, presenti preventiva domanda di adesione all'autorizzazione a carattere generale;

L'art.272 c.3 del D.Lgs 152/2006, prevede altresì che per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del D.P.R. 25 luglio 1991, il primo rinnovo sia effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del decreto stesso e i soggetti autorizzati presentano una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti;

Spetta alla stessa Regione fissare i valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

Considerato che la Regione Emilia –Romagna, con la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (“*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”), ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56 (“*Disposizioni sulle città metropolitana, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni*”).

Visto che nel Titolo II, Capo I della LR n. 13 del 2015 sono definite le modifiche in materia di ambiente e viene disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente ed energia. In particolare viene perseguito l'obiettivo dell'esercizio unitario e coerente di tali funzioni a livello regionale, anche attraverso **l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE)**, cui sono assegnati compiti in materia di ambiente ed energia (art. 16).

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta SAFIM SPA intende continuare a svolgere in comune di MODENA, Via LIVINGSTONE n. 6-20-24, attività di costruzione sistemi di frenatura idraulica e relativamente alle emissioni in atmosfera, presenta la seguente configurazione:

- una macchina lavapezzi con alcalini e attività di lavorazioni meccaniche che generano il punto di emissione E1 avente portata di 22.000 Nmc/h; (emissione modificata)
- attività di saldatura e di trattamenti meccanici dei metalli (molatura) che generano il punto di emissione E19 avente portata di 600 Nmc/h;
- attività di lavaggio manuale con solventi che genera il punto di emissione E20 avente portata di 1.500 Nmc/h;
- attività di saldatura che genera il punto di emissione E23 avente portata di 11.000 Nmc/h; (nuova emissione)
- un impianto pilota per sperimentazione prototipi, con aspirazione dei fumi di combustione dei motori, che genera il punto di emissione E5;

- impianti termici alimentati a metano con potenza nominale inferiore a 3MW che generano i punti di emissione E6, E7, E8, E9, E10, E11, E14, E16, E18 ed E21;
- gruppo di continuità alimentato a gasolio, avente potenza termica pari a 31,5 kW, che genera il punto di emissione E22;
- attività di sgrassaggio con solventi a ciclo chiuso; (senza emissioni in atmosfera)
- un consumo di sgrassante a base solvente per il lavaggio a ciclo chiuso di 1.200 Kg/anno;
- un consumo di olio lubrificante di 7.200 Kg/anno;
- un consumo di filo di saldatura di 15 Kg/anno;
- un consumo di gas per la saldatura di 60 Kg/anno;
- un consumo di sgrassante e passivante per la pulizia di superfici metalliche di 220 Kg/anno;
- un consumo di detergente a base solvente per il lavaggio manuale di 100 Kg/anno;
- un quantitativo di metalli da trattare di 26.000 Kg/anno;
- un esercizio di circa 240 g/anno.

C - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta SAFIM spa è autorizzata ad esercire uno stabilimento con emissioni in atmosfera, ubicato nel Comune di MODENA, Via LIVINGSTONE n. 6-20-24, provincia di Modena nel rispetto dei limiti sottoindicati fissati dalla Regione Emilia Romagna con la D.G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e successive Deliberazioni:

E1 Lavorazioni meccaniche + lavapezzi:

Portata	22.000	Nm ³ /h
Polveri totali / Nebbie Oleose	10	mg/Nm ³
Sostanze Alcaline (espresse come Na ₂ O) (in fase di sgrassaggio)	5	mg/Nm ³
Durata	24	h/g
Impianto di abbattimento	Filtro a celle metalliche	

E19 Saldatura + molatura:

Portata	600	Nm ³ /h
Polveri totali / Nebbie Oleose	10	mg/Nm ³
Durata	1	h/g

E20 Lavaggio manuale:

Portata	1.500	Nm ³ /h
Durata	4	h/g

E23 Saldatura:

Portata	11.000	Nm ³ /h
Polveri totali / Nebbie Oleose	10	mg/Nm ³
Durata	1	h/g
Impianto di abbattimento	Filtro a cartucce	

Relativamente alle emissioni E1 ed E23, la ditta SAFIM spa dovrà osservare le disposizioni previste dalla citata Delibera di Giunta Regionale:

- comunicazione, 15 giorni prima, della messa a regime degli impianti (tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento)
- esecuzione di almeno un campionamento delle emissioni in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime (relativamente a Portata, Polveri totali/Nebbie Oleose e Sostanze Organiche Volatili su E1; relativamente a Portata e Polveri totali su E23)

- trasmissione, entro 30 giorni dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni tramite Posta Elettronica Certificata o raccomandata AR ad ARPAE

Qualora la data di messa a regime degli impianti non coincida con quella indicata nella domanda di Adesione all'Autorizzazione Generale, la ditta è tenuta a comunicarlo, preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata r.r., ad ARPAE e al Comune territorialmente competente, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito il rispetto dei termini di cui trattasi.

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

Gli effluenti provenienti dalle lavorazioni meccaniche devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose = 10 mg/Nm³

La pulizia di superfici con sgrassanti non contenenti solventi può essere effettuata utilizzando esclusivamente detergenti in soluzione acquosa;

Non possono aderire all'autorizzazione di carattere generale i gestori di impianti con vasche destinate al trattamento di superficie di metalli aventi un volume superiore a 30 m³ e, come tali, ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 152/2006, Parte Seconda.

Gli effluenti provenienti dalle fasi di lavaggio, che possono essere seguite da fasi di asciugatura, devono essere captati e convogliati in atmosfera. A seconda della composizione dello sgrassante utilizzato, devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione:

Sostanze alcaline (esprese come Na₂O) = 5 mg/Nm³

Fosfati (espressi come PO₄⁻) = 5 mg/Nm³

Ammoniaca e ione ammonio (espresso come NH₄⁺) = 5 mg/Nm³

Sono escluse dall'autorizzazione a carattere generale le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura; Le lavorazioni di saldatura possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.);

Gli effluenti derivanti dalle lavorazioni di saldatura devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti valori limite:

Polveri totali = 10 mg/Nm³

Sono escluse dall'autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.);

Non dovrà essere superato un consumo complessivo giornaliero di solventi pari a 10 kg;

Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto l'Azienda dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06, mediante Domanda di Modifica di AUA;

Le operazioni di sgrassaggio superficiale con prodotti a base solvente devono essere effettuate in impianti chiusi (macchine cabinate, carenate o dotate di coperchi), dotate di sistemi di condensazione e recupero dei solventi

utilizzati, in grado di minimizzare le portate di aria estratta ed i quantitativi di composti organici volatili presenti nelle emissioni o in macchine a circuito chiuso, dotate di sistema di aspirazione del solvente rilasciato dagli sfiati e durante l'apertura del portello di carico e scarico. Gli effluenti aspirati devono essere captati e convogliati in atmosfera.

La ditta deve tenere costantemente aggiornato il "Registro degli indicatori di attività del Ciclo Tecnologico" (vedi sito web Provincia di Modena), riferite all'insieme delle attività di lavorazioni meccaniche, pulizia e sgrassaggio superficiale dei metalli esercitate nell'insediamento, con allegate copie fotostatiche delle fatture d'acquisto delle stesse.

L'Adesione all'Autorizzazione a Carattere Generale non può considerarsi valida:

- in caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

- nel caso in cui siano utilizzate nell'impianto e nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE e al Comune le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Relativamente ai punti di emissione E6, E7, E8, E9, E10, E11, E14, E16, E18 ed E21 (impianti termici), si comunica che, essendo le emissioni in parola derivanti da impianti ascrivibili all'elenco delle attività ad emissione scarsamente rilevante (lettera dd) dell'Allegato IV Parte I del D.Lgs. 128/2010), ai sensi dell'art. 272 comma 1 del Decreto citato, l'esercizio di tali impianti non richiede autorizzazione, relativamente alla normativa attualmente in vigore in materia di inquinamento atmosferico,

Nulla Osta, per quanto di competenza, all'esercizio degli impianti di cui alle emissioni di E6, E7, E8, E9, E10, E11, E14, E16, E18 ed E21.

Si ricorda alla ditta che anche le emissioni dell'impianto termico devono rispettare le norme di cui al Titolo II Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché le norme in materia di manutenzione degli impianti termici di cui al DPR 412/93.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta SAFIM spa (Imp. Via LIVINGSTONE n. 6-20-24) – MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”;

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta SAFIM SPA, nell'impianto in comune di Modena, v. Livingstone n. 6 svolge attività di officina meccanica di precisione.

Così come è descritto nella valutazione previsionale d'impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da: impianto di aspirazione e filtrazione aria, compressori di aria posti all'esterno dello stabile, attività di carico e scarico materiale, attività di movimentazione materiale;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e notturno (2:00-06:00);
- l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe V “Aree prevalentemente industriali”, con valore limite di immissione diurni e notturni rispettivamente pari a 70 dBA e 60 dBA;
- non sono presenti ricettori sensibili (scuole, ospedali o residenze) in prossimità dell'azienda;
- i livelli sonori previsionali assicurano il rispetto dei valori limite di zona presso il confine aziendale;

C-ISTRUTTORIA E PARERI

vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta SAFIM SPA in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Centro-Modena, prot. n. 3279 del 26/2/2016;

visto il parere del Comune di Modnea relativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, prot. n. 29576/2016;

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato posto in comune di Modena, via Livingstone 6/20/24, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta SAFIM SPA, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, alle seguenti condizioni:

- 1) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore ed in particolare devono essere rispettati i valori limite di zona;
- 2) in corso di esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- 3) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.